Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 agosto 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone 'La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 luglio 1954, n. 648.

Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 5 febbraio 1934, n. 305, del regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, e successive modificazioni, che si riferiscono al platino ed agli oggetti di platino, sono estese al palladio ed agli oggetti di palladio.

Al titolo impresso sul palladio e sugli oggetti di palladio devono seguire le lettere Pd.

Art. 2.

Il diritto dovuto per il saggio delle materie prime di palladio è di lire 2000 per ogni saggio.

Il diritto dovuto per il saggio e marchio degli oggetti di palladio è rapportato al peso degli oggetti stessi nella misura di lire 200 al grammo o frazione di grammo, con un minimo di lire 2000. Per il solo saggio degli oggetti di palladio è dovuto il diritto di lire 100 al grammo o frazione di grammo, con un minimo di lire 2000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — VILLABRUNA — DE PIETRO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 9 agosto 1954, n. 649.

Modificazioni alle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma quinto dell'art. 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle Istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890, e successive modificazioni, quando costruiscano ospedali senza fine di lucro ovvero edifici destinati alla assistenza della prima infan-

zia, alla istruzione e alla educazione dei fanciulli poveri, nonchè al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti, per conto delle Provincie e dei Comuni, sempre che la loro utilità sia riconosciuta ai fini della presente legge con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro ».

Art. 2.

L'art. 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai Comuni un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione e il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i Comuni stessi, le frazioni, borgate e contrade che ne siano sprovviste ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, è sostituito dal seguente:

« Per l'ampliamento e conseguenti sistemazioni di sedi municipali già esistenti, tale contributo sarà concesso nella misura del 3 per cento ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — ROMITA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 9 agosto 1954, n. 650.

Trattamento di quiescenza per i provveditori alle opere pubbliche e per il presidente del Magistrato per il Po.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il trattamento di quiescenza del presidente del Magistrato per il Po e dei provveditori alle opere pubbliche che siano collocati a riposo durante l'incarico, è liquidato sulla base dello stipendio di grado 4° da essi percepito all'atto del collocamento a riposo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — ROMITA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 9 agosto 1954, n. 651.

Classifica e trasformazione delle Scuole d'arte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le seguenti Scuole d'arte di cui al quarto gruppo della tabella allegata al regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58, e successive modificazioni, sono classificate in Scuole d'arte di secondo grado: Acqui, Anagni, Avellino, Bologna, Cagli, Cantù, Cascina, Castellamonte, Castelli, Castelmassa, Cefalù, Chiavari, Civitacastellana, Mantova, Marino, Nove, Pietrasanta, Sansepolcro, Sciacca, Sesto Fiorentino, Siracusa, Sulmona, Torre del Greco, Velletri e Verona.

Il Museo artistico industriale di Roma è classificato in Istituto d'arte.

Art. 2.

Le seguenti Scuole d'arte di cui al terzo gruppo della tabella allegata al regio decreto-legge 21 gennaio 1935, n. 58, e successive modificazioni: Comiso, Galatina, Grottaglie, Penne, Lanciano e Sorrento, sono trasformate in Scuole d'arte di secondo grado.

Art. 3.

Il personale delle Scuole d'arte di cui agli articoli 1 e 2, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti di ruolo, in posti corrispondenti od affini a quelli di ruolo previsti nelle piante organiche delle singole scuole, approvate ai sensi del successivo articolo 6, è, dalla stessa data, inquadrato, nei limiti dei posti previsti nelle piante stesse, nei posti medesimi, previo giudizio di apposita Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, la quale compilerà una graduatoria di merito in base ai titoli ed alle note informative dei singoli aspiranti.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo, eccedente il numero dei posti previsti nella pianta organica e che, a giudizio della Commissione, risulti idoneo, sarà inquadrato in soprannumero. Tale personale, temporaneamente utilizzato nell'ambito dell'ordinamento delle singole scuole, andrà a coprire i posti, anche di materie affini, che si renderanno vacanti nelle varie Scuole d'arte, o quelli che saranno previsti nelle Scuole d'arte di nuova istituzione, in relazione alle esigenze didattiche delle Scuole stesse.

Ai fini della carriera è valutabile il servizio prestato nei ruoli di provenienza.

Le norme di cui ai precedenti commi non sono applicabili al personale appartenente ai ruoli speciali transitori, istituiti ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il personale appartenente ad altri ruoli statali di diverso tipo di scuole che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovasi distaccato a prestar servizio da almeno un triennio presso le Scuole d'arte di cui ai precedenti articoli 1 e 2, può, a domanda, purchè in possesso del titolo di studio, nei casi in cui esso è richiesto dalle disposizioni in vigore, ed entro i limiti e nei modi previsti dal primo comma, ottenere l'inquadramento nella pianta organica della Scuola d'arte

presso la quale presta servizio. Qualora il suddetto personale non ottenga l'inquadramento nella pianta organica, dovrà essere restituito ai ruoli di provenienza.

Il personale di ruolo delle Scuole d'arte che non ottenga l'inquadramento, potrà essere trattenuto in servizio conservando la posizione giuridica ed economica di cui è attualmente provvisto, e sarà utilizzato in posti corrispondenti od affini anche presso altre sedi.

Art. 4.

I posti di ruolo previsti nelle singole piante organiche che non siano conferiti a personale di ruolo e che non siano occupati da personale di ruoli speciali transitori, e che non possano essere ricoperti con personale inquadrato in soprannumero o trattenuto in servizio ai sensi del precedente art. 3, possono essere conferiti mediante concorsi riservati a coloro che, alla data del 30 settembre 1952, prestino, nello stesso Istituto, lodevolmente servizio da almeno cinque anni scolastici consecutivi, come incaricati con mansioni corrispondenti od affini a quelle dei posti previsti nelle rispettive piante organiche di cui all'art. 6. Per quanto riguarda il Museo artistico industriale di Roma, da trasformare in Istituto d'arte, il numero degli anni di servizio, ai fini della partecipazione ai relativi concorsi riservati, è stabilito in anni sei.

Ai suddetti concorsi possono, altresì, partecipare, ai fini della sede, coloro che sono stati inquadrati in soprannumero ai sensi del secondo comma del precedente art. 3, nonchè il personale che, alla data del 30 settembre 1952, prestava servizio, quale incaricato, nelle rispettive Scuole d'arte, ed abbia ottenuto l'inquadramento nei ruoli speciali transitori.

L'ammissione ai relativi concorsi è subordinata al possesso del titolo di studio, nei casi in cui esso è richiesto dalle disposizioni in vigore.

Art. 5.

Al mantenimento delle Scuole d'arte di cui agli articoli 1 e 2, provvede lo Stato; possono, altresì, contribuire gli Enti pubblici locali con stanziamenti continuativi sui propri bilanci.

I Comuni hanno l'obbligo di fornire i locali e di provvedere al servizio dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Gli Enti pubblici possono, altresì, provvedere a contribuire alle spese di impianto e di arredamento.

Oltre agli Enti di cui ai precedenti commi, possono contribuire al mantenimento delle Scuole d'arte anche privati cittadini, organizzazioni e sodalizi riconosciuti e permessi dalle vigenti leggi, con donazioni o lasciti, o con contributi anche non continuativi.

Art. 6.

Con decreto del Capo dello Stato, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno approvate, nei limiti di tempo fissati dal successivo art. 7, le singole piante organiche delle Scuole d'arte; il rispettivo numero di posti dovrà essere contenuto nei limiti consentiti dagli attuali stanziamenti di bilancio, oltrechè da quelli previsti al già citato art. 7. Le piante organiche, inoltre, dovranno essere stabilite in base al numero delle sezioni di cui le Scuole stesse si compongono, in relazione alla popolazione scolastica ed alle esigenze locali dell'artigianato artistico.

Art. 7.

Alla classifica e trasformazione delle Scuole d'arte di cui agli articoli 1 e 2, si procederà in due esercizi finanziari, a partire dall'esercizio 1953-54.

Alla spesa di lire 47.000.000, per l'esercizio finanziario 1953-54, si provvederà con i fondi stanziati nel capitolo 199 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il predetto esercizio finanziario, ed a quella di annue lire 94.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, si provvederà con i fondi stanziati sui corrispondenti capitoli dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 9 agosto 1954, n. 652.

Modificazioni alla legge 18 gennaio 1952, n. 36, concernente provvedimenti per i militari della Guardia di finanza mutilati o invalidi della guerra 1940-45.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, è computato sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949.

Art. 2.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.500.000 per l'esercizio finanziario 1953-54 ed in lire 1.500.000 per gli esercizi successivi, si farà fronte con i fondi iscritti al capitolo n. 35 « Pensioni ordinarie » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il detto esercizio 1953-54 e con quelli dei capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 9 agosto 1954, n. 653.
Istituzione di un servizio di anestesia negli ospedali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ospedali di prima categoria, quelli specializzati in branche chirurgiche a qualsiasi categoria appartengano, nonchè quelli di seconda categoria con una disponibilità di posti-letto nei reparti chirurgici non inferiore a 100, nonchè gli ospedali sanatoriali nei quali si pratica la chirurgia della tubercolosi polmonare, debbono avere posti adeguati in organico di anestesista in modo da assicurare un conveniente servizio di anestesia.

Il medico anestesista pratica direttamente sui malati sotto la propria responsabilità gli interventi per anestesia, sorvegliando l'andamento del trattamento; esprime il proprio motivato parere sulle condizioni del malato in relazione al trattamento anestesico in tutto quanto possa essere richiesto nei riguardi del servizio di anestesia.

Art. 2.

Fermo restando l'obbligo di cui al primo comma dell'art. 1, le amministrazioni ospedaliere in relazione alle esigenze del servizio possono istituire nella pianta organica altri posti di medico anestesista.

L'istituzione nella pianta organica di medici anestesisti è fatta dall'amministrazione ospedaliera con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 17 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631

La qualifica di medici anestesisti che possono essere primari, aiuti e assistenti è disposta dalle amministrazioni in relazione alle esigenze ospedaliere e della effettiva consistenza per relativo servizio da disciplinarsi dagli enti con speciale regolamento.

Per gli ospedali dipendenti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza la relativa relazione deve essere approvata dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica sentito il consiglio provinciale di sanità.

Art. 3.

I medici anestesisti sono nominati in seguito a pubblico concorso, per titolo ed esame, ai sensi delle disposizioni del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, salvo quanto dispongono il presente e i successivi articoli.

I concorsi vengono indetti ad iniziativa delle singole amministrazioni ospedaliere.

L'Alto Commissario con proprio decreto stabilirà la modalità e i programmi relativi.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dall'Alto Commissario ed è costituita:

a) di un rappresentante dell'amministrazione interessata al concorso (presidente);

b) di un funzionario medico dell'Alto Commissariato di grado non inferiore al 7°;

c) di un professore di università di una delle materie attinenti fisiologia, biochimica, farmacologia;

d) di un primario chirurgo ospedaliero;

e) di un anestesista scelto dall'amministrazione da una terna di nomi proposti dalla Società italiana di anestesiologia.

Art. 5.

Per un periodo di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge potranno partecipare ai concorsi indicati nell'art. 3 i sanitari che pur essendo sprovvisti di titolo di specialista dimostrino di essersi ininterrottamente dedicati al servizio di anestesia da almeno quattro anni presso cliniche universitarie o ospedali pubblici particolarmente attrezzati per la chirurgia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 9 agosto 1954, n. 654.
Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le vigenti disposizioni di legge che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennità di guerra, si applicano ai cittadini italiani che siano rimasti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed ai congiunti dei morti in occasione od in conseguenza dei fatti medesimi.

Art. 2.

Le pensioni, gli assegni e le indennità di guerra sono liquidati nella stessa misura prevista per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra.

Art. 3.

Le pensioni dirette hanno decorrenza dalla data dell'evento; quelle indirette dal giorno successivo alla morte del civile.

Art. 4.

Le domande per la liquidazione delle pensioni, assegni o indennità di guerra di cui all'art. 1, devono essere presentate alla Direzione generale delle pensioni di guerra entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora la morte del civile sia avvenuta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ma sempre in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste, il termine di un anno decorre dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile.

Art. 5.

Agli orfani ed ai congiunti dei morti sono rispettivamente applicabili le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonchè tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei Caduti in guerra.

Ai mutilati ed in validi sono applicabili le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, fatta eccezione di quelle relative ai benefici di carriera ed economici attribuiti ai pubblici dipendenti aventi la qualifica di combattenti.

Art. 6.

All'onere relativo si provvederà con i fondi stanziati sul capitolo n. 631 dell'esercizio finanziario 1953-54 e successivi corrispondenti capitoli.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 9 agosto 1954, n. 655.

Concessione per l'esercizio 1954-55, a favore dell'Ente nazionale per l'educazione marinara, di un contributo straordinario di lire 23.000.000 e aumento del contributo ordinario annuo di lire 110.000.000 di cui il predetto Ente beneficia per effetto della legge 7 dicembre 1951, n. 1543, a lire 167.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, per l'esercizio 1954-55, di un contributo straordinario di lire 23.000.000 a favore dell'Ente nazionale per l'educazione marinara.

Art. 2.

Il contributo annuo di lire 110.000.000 di cui il predetto Ente attualmente beneficia, per effetto della legge 7 dicembre 1951, n. 1543, è elevato a lire 167.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.

Art. 3.

Alla maggiore spesa complessiva di lire 80.000.000 di cui agli articoli 1 e 2 si farà fronte con la riduzione, per equivalente importo, dello stanziamento del capitolo n. 516 « Fondo occorrente ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 9 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale da Acerra all'innesto con la provinciale Gaudiello, in provincia di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 28 giugno 1951, n. 142, con la quale la Deputazione provinciale di Napoli ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale da Acerra all'innesto con la provinciale Gaudiello;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 9 febbraio 1954, n. 195;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale da Acerra all'innesto con la provinciale Gaudiello in provincia di Napoli è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1954
Registro n. 19 *Lavori pubblici, foglio n.* 171

(4006)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1954.

Nomina del prof. Antonio Carrelli a presidente della « RAI - Radiotelevisione italiana » per l'anno 3 giugno 1954-2 giugno 1955.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto lo statuto della « RAI Radiotelevisione Italiana », approvato con decreto Ministeriale 29 luglio 1933, e successive modificazioni, l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e l'art. 6 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1953, recante l'approvazione della nomina del dott. Cristano Ridomi a presidente dell'Ente suddetto per il periodo 19 aprile 1953-18 aprile 1954;

Considerato che, dal 19 aprile 1954, la detta carica si è resa vacante;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente in data 3 giugno 1954, con la quale è stato eletto presidente dell'Ente medesimo il prof. Antonio Carrelli;

Vista la lettera in data 5 giugno 1954, con la quale la « RAI » chiede, a norma di legge, l'approvazione ministeriale alla suddetta elezione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la nomina del prof. Antonio Carrelli a presidente della « RAI Radiotelevisione Italiana », per l'anno 3 giugno 1954-2 giugno 1955.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1954
Registro n. 25 Ufficio riscontro poste, foglio n. 278. — FAGGIANI

(4017)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1954.

Nomina dell'ing. Giovanni Battista Vicentini a direttore generale della « RAI - Radiotelevisione italiana » a datare dal 3 giugno 1954.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, per la concessione da parte dello Stato alla « RAI Radioaudizioni Italia » (ora « RAI Radiotelevisione Italiana ») dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolare;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente in data 3 giugno 1954, con la quale sono state accettate le dimissioni del comm. Salvino Sernesi, nominato direttore generale della « RAI » con delibera consiliare del 29 settembre 1945, da tale carica, ed è stata approvata la nomina alla carica stessa dell'ing. Giovanni Battista Vicentini;

Vista la lettera in data 5 giugno 1954, con la quale la « RAI » chiede, a norma di legge, l'approvazione ministeriale alla suddetta nomina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la nomina dell'ing. Giovanni Battista Vicentini a direttore generale della « RAI Radiotelevisione Italiana », a datare dal 3 giugno 1954.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1954
Registro n. 25 Ufficio riscontro poste, foglio n. 276. — FAGGIANI

(4018)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1954.

Nomina dell'ing. Carlo Filiberto Guala a consigliere delegato della « RAI - Radiotelevisione italiana » a datare dal 3 giugno 1954.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto lo statuto della « RAI Radiotelevisione Italiana », approvato con decreto Ministeriale 29 luglio 1933, e successive modificazioni, l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e l'art. 6 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente in data 3 giugno 1954, con la quale l'ing. Carlo Filiberto Guala è stato nominato consigliere delegato dell'Ente medesimo, carica in precedenza non conferita;

Vista la lettera in data 5 giugno 1954, con la quale la « RAI » chiede, a norma di legge, l'approvazione ministeriale alla suddetta nomina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la nomina dell'ing. Carlo Filiberto Guala a consigliere delegato della « RAI Radiotelevisione Italiana », a datare dal 3 giugno 1954.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1954
Registro n. 25 Ufficio riscontro poste, foglio n. 277. — FAGGIANI

(4016)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1954.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Società « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore approvata con decreto Ministeriale 7 giugno 1951;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa 3 *ah*, relativa all'assicurazione, a premio annuo, del valore capitale, determinato al saggio del 6 %, di una rendita annua certa, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro il termine stabilito.

Roma, addì 27 luglio 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(4000)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1954.

Disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste e Alto Commissario per l'alimentazione (*ad interim*);

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile;

Visto il decreto interministeriale 9 giugno 1946, relativo alla determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico per i « Granai del Popolo »;

Visti i decreti interministeriali 16 ottobre 1946 e 15 marzo 1947, con i quali vennero apportate delle modifiche al decreto interministeriale 9 giugno 1946 sopracitato;

Visto il decreto interministeriale 7 giugno 1947, per la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1947-1948;

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 1948, con il quale è stata aumentata la percentuale di maggiorazione delle tariffe di facchinaggio prevista dall'art. 8 del decreto interministeriale 7 giugno 1947, per oneri previdenziali ed assistenziali;

Visto il decreto interministeriale 22 luglio 1948, con il quale il citato decreto 7 giugno 1947 è stato prorogato fino al 31 luglio 1948;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1949, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali dei « Granai del Popolo » per l'annata 1949-50;

Visto il decreto interministeriale 20 luglio 1950, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1950-51;

Visto il decreto interministeriale 3 luglio 1951, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1951-52;

Visto il decreto interministeriale 21 luglio 1952, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1952-53;

Visto il decreto interministeriale 14 agosto 1953, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1953-54;

Sentite la Federazione italiana dei consorzi agrari e le organizzazioni sindacali dei lavoratori facchini;

Decreta:

Art. 1.

Sfera di applicazione.

Le tariffe per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale, svolte per conto dei « Granai del Popolo » sono regolate dagli articoli seguenti:

Art. 2.

Divisione in zone.

Il territorio nazionale viene diviso, agli effetti delle tariffe fissate nell'articolo seguente, in cinque zone, costituite nel seguente modo:

1ª *Zona*:

Aosta - Imperia - La Spezia - Bolzano - Trento - Sondrio - Belluno - Udine - Padova - Treviso - Verona - Vicenza - Arezzo - Lucca - Pistoia - Siena - Macerata - Ascoli Piceno - Terni - Latina - Rieti - L'Aquila - Chieti - Teramo - Catanzaro - Reggio Calabria - Cosenza - Agrigento - Messina - Ragusa - Siracusa - Trapani - Nuoro - Massa Carrara - Torino.

2ª *Zona*:

Alessandria - Asti - Novara - Vercelli - Savona - Bergamo - Como - Cremona - Mantova - Pavia - Varese - Venezia - Gorizia - Parma - Piacenza - Ravenna - Reggio Emilia - Grosseto - Livorno - Pisa - Pesaro - Perugia - Frosinone - Campobasso - Ancona - Pescara - Avellino - Benevento - Caserta - Salerno - Brindisi - Enna - Cagliari - Sassari.

3ª *Zona*:

Caltanissetta - Genova - Trieste - Brescia - Rovigo - Forlì - Firenze - Roma - Napoli - Catania.

4ª *Zona*:

Cuneo - Milano - Bologna - Modena - Ferrara - Viterbo - Matera - Palermo.

5ª *Zona*:

Bari - Foggia - Taranto - Potenza - Lecce.

Art. 3.
Tariffe.

Le tariffe di seguito elencate sono riferite a quintale, distinte per zone e comprensive della percorrenza fino a 15 metri.

VOCI DI TARIFFA	1ª zona L.	2ª zona L.	3ª zona L.	4ª zona L.	5ª zona L.
a) Entrata nei magazzini:					
1) scarico da veicoli, pesatura, vuotatura o accatastamento	17,45	20,15	21,25	21,60	23 —
2) scarico da veicoli e vuotatura o accatastamento	14,15	16,40	17,25	17,55	18,70
b) Uscita dai magazzini:					
1) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo	21,80	25,15	26,55	26,95	28,75
2) insaccatura, legatura e carico su veicolo	18,55	21,40	22,55	22,95	24,45
3) solo carico su veicolo	13,10	15,10	15,90	16,15	17,25
c) Operazioni negli scali ferroviari:					
1) distivaggio e trasbordo da carro ferroviario a veicolo sotto carico:					
senza pesatura	13,50	15,60	16,45	16,65	17,80
con pesatura	16,80	19,35	20,45	20,70	22,10
2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico e stivaggio:					
senza pesatura	13,50	15,60	16,45	16,65	17,80
con pesatura	16,80	19,35	20,45	20,70	22,10
d) Operazioni alle fosse:					
1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura	—	—	—	—	18,55
2) come sopra, senza pesatura	—	—	—	—	14,20
3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico su veicolo	—	—	—	—	50,15
4) come sopra, senza pesatura	—	—	—	—	44,35
5) sola elevazione a ciglio fossa	—	—	—	—	33,80
e) Operazioni varie:					
1) travasatura da sacco a sacco	10,90	12,60	13,30	13,45	14,40
2) paleggiatura	5,65	6,55	6,90	6,95	7,45
3) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento e vuotatura	6,55	7,55	7,95	8,05	8,60
4) stivaggio o distivaggio su automezzi o su veicoli ippotrainati	4,35	5 —	5,30	5,40	5,75
f) Maggiorazioni varie:					
1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura ad altezza da m. 2,20 a m. 3	4,35	5 —	5,30	5,40	5,75
2) come sopra, per altezza superiore a m. 3	6,55	7,55	7,95	8,05	8,60
3) maggiorazione per percorsi da m. 15 a m. 30	1,95	2,20	2,40	2,45	2,60
4) come sopra, oltre m. 30	3,90	4,40	4,80	4,90	5,20
5) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto	0,80	0,90	0,95	0,95	1,05
g) Quota a carico del conferente per scarico a piede magazzino	3,25	3,75	3,95	4,10	4,30
h) Distivaggio e resa a ciglio veicolo (per consegna franco molino)	(si applicano le tariffe di cui alla lettera *e*), n. 4)				

Le tariffe previste dai numeri 1) e 2) della lettera *b*) della tabella sopra indicata si applicano anche quando per mancanza di veicolo per il carico il prodotto è trasportato fino al posto di carico, ma non caricato.

Art. 4.
Lavoro serale, notturno e festivo.

Il lavoro che si svolge dalle ore 19 alle ore 21 va compensato con una maggiorazione delle tariffe fissate dal precedente articolo nella misura del 25 %. Il lavoro che si svolge dalle ore 21 alle ore 5 va compensato con una maggiorazione delle tariffe nella misura del 60 %.

Il lavoro festivo va compensato con una maggiorazione tariffaria del 50 %. A tale effetto sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dalla legge a tutti gli effetti civili.

Art. 5.
Maggiorazione per sacchi piccoli.

Qualora il peso della merce in sacchi non superi i kg. 50, le relative tariffe, di cui all'art. 3 saranno aumentate del 30 %.

Art. 6.
Riduzione per ausilio di impianti o di mezzi meccanici.

Quando le operazioni si svolgono con l'ausilio di impianti o mezzi meccanici le tariffe suddette vanno ridotte del 25 %.

Art. 7.
Contribuzioni varie.

Le prestazioni di cui alle precedenti tariffe pongono in essere un lavoro autonomo, soggetto alla disciplina dell'art. 2222 e seguenti del Codice civile. Di conseguenza il singolo lavoratore non è soggetto a nessuna copertura assicurativa assistenziale e previdenziale.

Quando invece i facchini liberi esercenti sono riuniti in carovane, compagnie o cooperative, sarà corrisposta direttamente a tali complessi organizzativi una indennità pari al 58 % delle tariffe di cui all'art. 3, in quanto essi sono tenuti alla iscrizione dei propri aderenti ai vari istituti cui per legge è demandata la previdenza sociale, l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori. Detta indennità compensa anche il mancato godimento delle ferie, la gratifica natalizia ed il trattamento per le solennità nazionali.

Ai liberi facchini non riuniti in carovane, compagnie o cooperative i quali eseguono le operazioni di cui all'art. 3 sarà corrisposta una indennità pari al 20 % delle tariffe di cui all'art. 3, aggiuntiva alle tariffe predette, in considerazione che ai lavoratori subordinati vengono corrisposte indennità per ferie, per gratifica natalia e per solennità civili, indennità che invece non competono ai liberi facchini.

Art. 8.
Indennità varie.

a) Di attesa:

Qualora l'inizio del lavoro fosse ritardato oltre un'ora, a ciascun lavoratore sarà corrisposta una indennità di L. 50 per ogni ora, o frazione, trascorsa in attesa oltre la prima.

b) Di trasferta:

Qualora fosse richiesta l'opera del singolo o di carovane, compagnie o cooperative di facchini fuori della loro residenza, oltre la spesa del viaggio sarà

corrisposta una indennità di pernottamento, se non si provvederà all'alloggio ed al rimborso dei pasti consumati successivamente al primo pernottamento, in misura da convenirsi localmente.

Art. 9.

Quota a carico del conferente.

Le operazioni relative allo scarico da veicolo e trasporto sino a piede magazzino sono di competenza del conferente in quanto, in base alla disciplina legislativa dell'ammasso, il prodotto deve essere consegnato, insaccato, franco piede magazzino.

Qualora tali operazioni siano eseguite dai facchini per incarico del conferente, questi dovrà corrispondere la tariffa di cui alla lettera *g*) della tabella oltre a quella del distivaggio lettera *e*), punto 4) se anche questa operazione viene fatta eseguire dai facchini.

I relativi importi saranno trattenuti al conferente sul contro valore del grano conferito e versati dall'Ente ammassatore ai facchini unitamente alle eventuali spettanze per altre operazioni.

Art. 10.

La Federazione italiana dei consorzi agrari ed i consorzi agrari provinciali, incaricati delle operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, dovranno rivolgersi esclusivamente ai facchini liberi esercenti anche se non iscritti ad organizzazioni sindacali di categoria, riuniti o non in cooperative, compagnie o carovane, muniti alla data del presente decreto del prescritto certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza con esclusione dei porta bagagli e degli esercenti il facchinaggio nei mercati ortofrutticoli.

Per le operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto compete agli enti predetti il diritto di servirsi del numero dei facchini, con rapporto di lavoro fisso e continuativo, alle dipendenze delle sedi, filiali, succursali ed agenzie degli enti stessi, alla data del 7 giugno 1947.

Qualora in una determinata località, intesa per tale il territorio comunale, non esistessero o non fossero tempestivamente disponibili i lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, gli enti predetti sono liberi di utilizzare altro personale.

Art. 11.

Le tariffe previste dal presente decreto hanno applicazione dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955.

Art. 12.

Il presente decreto non si applica nell'ambito del Demanio pubblico marittimo ai sensi dell'art. 110, ultimo comma, del Codice della navigazione.

Roma, addì 3 agosto 1954

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e Alto Commissario per l'alimentazione
MEDICI

Il Ministro per la marina mercantile
TAMBRONI

(4010)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1954.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere e degli impianti della stazione radiotrasmittente di Bolzano Gries.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 1067, che reca norme per il servizio delle comunicazioni senza filo, il regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2644, il decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, che reca nuove norme per il servizio delle radiodiffusioni circolari;

Visto l'art. 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la « RAI » Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 5 giugno 1954, n. DC/RO/SRRE/7405 della « RAI » Radiotelevisione Italiana, che chiede la dichiarazione di pubblica utilità per gli impianti e relative servitù costituenti la stazione ed il sistema irradiante di Bolzano con i trasmettitori di BZ 2 e BZ 3;

Vista la relazione tecnica, il piano di massima e la planimetria della mappa catastale del comune di Bolzano-Gries n. 21, che formano parte integrante del presente decreto;

Considerato il carattere di pubblico interesse ed utilità delle opere e degli impianti di cui trattasi;

Riconosciuta la necessità di evitare che eventuali o presumibili pretese da parte di terzi possano intralciare il normale svolgimento del servizio di radiodiffusione di Bolzano e per assicurare la rispondenza della zona allo scopo cui essa è stata ed è destinata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del disposto degli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto-legge 27 febbraio 1936, n. 645, le opere e gli impianti, principali ed accessori, della stazione di radiotrasmissione circolare di Bolzano e del sistema irradiante dei trasmettitori di Bolzano 2 e Bolzano 3, della « RAI Radiotelevisione Italiana, sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 2.

Per le opere e per gli impianti, principali ed accessori di cui all'art. 1 del presente decreto, la « RAI » - Radiotelevisione Italiana, è autorizzata, dal giorno della pubblicazione del presente decreto, a richiedere, nei modi di legge ed alle autorità competenti, l'espropriazione totale e parziale dei terreni e degli immobili compresi nell'area contrassegnata con contorno blu nella mappa allegata, interessanti il sistema irradiante di BZ 2 e BZ 3 della stazione di radiodiffusione circolare di Bolzano, nonchè le imposizioni di servitù e le limitazioni dei diritti di proprietà che si rendessero,

comunque, necessarie per il funzionamento delle opere e degli impianti, principali ed accessori, del sistema suddetto.

Art. 3.

Per le espropriazioni e per le imposizioni di servitù delle aree di cui al precedente articolo, che saranno compiute entro il termine del 31 maggio 1957, saranno applicate le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata nella legge 18 dicembre 1879, n. 5188, ed al regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422 e, se del caso, per le imposizioni di servitù, quelle di cui agli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto-legge 27 febbraio 1936, n. 645.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1954

Il Ministro: CASSIANI

(4049)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1954.

Cessazione della efficacia delle disposizioni contenute nel provvedimento relativo alla disciplina dell'uso degli attrezzi da pesca nella provincia di Macerata.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Capo del Governo in data 1° febbraio 1943, che disciplina l'uso degli attrezzi da pesca nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Macerata, Pesaro, Pescara e Teramo;

Viste le proposte formulate dalla Commissione provinciale di pesca di Macerata, concernenti la classificazione delle acque interne di quella Provincia e l'elenco delle reti e degli attrezzi da consentire per la pesca nelle acque medesime;

Vista la propria lettera con la quale, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, viene invitato il Prefetto di Macerata ad accogliere le proposte formulate dalla Commissione succitata ed a provvedere in merito con proprio decreto;

Ritenuta la necessità di far cessare, nella provincia di Macerata l'applicazione delle disposizioni del decreto sopra specificato;

Decreta:

Le disposizioni contenute nel decreto del Capo del Governo, in data 1° febbraio 1943, cessano di avere vigore, nella provincia di Macerata il 31 agosto 1954.

Il Consorzio per la tutela della pesca nelle Marche, Abruzzo e Molise provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1954

p. *Il Ministro*: VETRONE

(4021)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Comunicato relativo alla presentazione del bilancio finale del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co. Pro.Ma) di Frosinone.

Il commissario liquidatore dell'Associazione nazionale Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni nominato liquidatore ai sensi del decreto Ministeriale 21 marzo 1946, del Consorzio provinciale per le carni di Frosinone, posto in liquidazione in data 29 novembre 1944 con decreto prefettizio convalidato successivamente dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Consorzio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre all'Alto Commissariato per l'alimentazione le loro eventuali richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Frosinone.

(4026)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 30 giugno 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Didier Raguenet, Console di Francia a Palermo con giurisdizione sulle provincie di Caltanissetta, Catania, Enna, Girgenti, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.

(3706)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 56 n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Zappalà Oreste, residente nel comune di Mombercelli, distretto notarile di Asti, il 24 settembre 1954.

Chiappe Lorenzo, residente nel comune di Sassari, il 27 settembre 1954.

(3903)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Annullamento di diploma di laurea

Il Ministero della pubblica istruzione comunica che con decreto rettorale 7 novembre 1947 è stato dichiarato nullo e privo di ogni effetto il diploma di laurea in economia e commercio rilasciato nel maggio 1947 al sig. Renato Del Bello di Gino, dalla Università di Firenze, a seguito degli esami conclusivi indebitamente sostenuti dall'interessato nel giugno 1944.

I possessori di detto diploma o di eventuali copie notarili del medesimo sono invitati a restituire i documenti stessi al Rettore dell'Università di Firenze.

(3905)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Opera nazionale per i combattenti
Sezione speciale per la riforma fondiaria

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1954, registro n. 11, foglio n. 283 Agricoltura, è stata determinata in lire 8.617.843 (lire ottomilioniseicentodiciassettemilaottocentoquarantatre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Capaccio (provincia di Salerno) della superficie di ettari 124.80.50, espropriati nei confronti della ditta CAPOZZOLI RIZZI Giovanni fu Raffaele e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1649, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 276 del 28 novembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224 ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti in data 25 giugno 1954, registro n. 11, foglio n. 230 Agricoltura, è stata determinata in lire 14.610.485 (lire quattordicimilioniseicentodiecimilaquattrocentoottantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Battipaglia (provincia di Salerno) della superficie di ettari 38.54.90, espropriati nei confronti della ditta MORESE Filippo di Raffaele e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 14.610.000 (lire quattordicimilioniseicentodiecimila).

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3801)

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nei comuni di Lamporecchio e Tizzana (Pistoia), dell'estensione di ettari 450 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

da San Baronto, via provinciale di Pistoia fino alla via che mena a Forròttoli; via Scopetana; località Granduca; via del Ghiado e Granchiaie (a sud della borgata Gironi) fino al ponte di detta via; dopo 100 metri dal ponte prende, ad est, il fosso Tuci fino a casa della Guardia; poi strada di Bacarello fino a via delle Poggiole; da qui, nei pressi di Castel Bracali, prende il sentiero che mena al fosso Meriggio; discende alla strada della Cava, per 160 metri, fino a via dei Fari e via delle Due Croci; segue questa fino ad un fosso per il quale si rientra nella via provinciale fino a San Baronto.

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nei comuni di Masone e Parodi Ligure (Genova), dell'estensione di ettari 300, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

da sopra Cascina Pietra Nera, sale verso nord per località Schiena Secca, segue il torrente Vezzulla, per Cascina Ligia e Larga Fruiè, raggiunge i confini sotto il monte Re; da qui attraversa il torrente fino a raggiungere la vetta del monte Re a quota 871, quindi, in linea fino a località Crocetta e monte Poggio a quota 1084; scende a sud verso Cascina Salagiandone ed attraverso il monte Vesolina, lato destro, prosegue fino ad incrociare il rio del Fregcu; detto rio fino all'incrocio con il torrente Stura; detto torrente dal lato verso Masone passando sotto Cascina Carpi, Cascina Brusona e Cascina Binollo, fino ad incrociare il rio Grignole; sale a nord per vetta Grignole per poi raggiungere, in linea, il punto di partenza sopra Cascina Pietra Nera.

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nei comuni di Pienza e Montepulciano (Siena), dell'estensione di ettari 875 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

sud: torrente Tresa, da casa Al Piano (a 1000 metri circa a nord-ovest di Monticchiello) a presso il podere Le Casacce e da qui con raccordo fino alla strada Montepulciano-Pienza presso il Poderuccio (includendo così il podere Poggiano);

est e *nord-est*: detta strada dal punto predetto (Poderuccio) al bivio per Villa Borghetto;

nord-ovest ed *ovest*: dal bivio predetto strada per Villa Borghetto ed oltre fino a presso il podere Albergo; da qui strada consorziale fino a casa Al Piano.

Per il periodo 15 agosto 1954-14 agosto 1957, i fondi siti nel comune di Cannobio (Novara), dell'estensione di ettari 305 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dalla Chiesetta di San Luca, strada di montagna per l'Alpe Biessen-monte Aidone, fino alla Bocchetta di Rombiagio (metri 1167); da qui spartiacque fra la valle Cannobina ed il versante del lago Maggiore fino alla cima del monte Faierone (metri 1706); dal monte Faierone, sentiero per l'Alpe dei Prati d'Agro fino all'allacciamento con la strada di montagna che raggiunge Valmugiano, l'Alpe monti Piè e quindi il bivio della Chiesetta di San Luca.

(3985)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Verona, dell'estensione di ettari 600 circa, compresa nel comune di Fumane, località monte Rumala, delimitata dai seguenti confini:

località Pilastrello — strada comunale per Verago — contrada Baito — mulattiera fino a Mulino dei Trampani — strada comunale per Fumane fino a casa Pangoni — da casa Pangoni mulattiera fino alla località Pilastrello.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione in alcuni boschi di proprietà del comune di Carrara, frazione Castelpoggio (Massa Carrara), denominati Selva, Acquanera, Puntone, Pianacce e Pizza della estensione complessiva di ettari 140.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Varese, dell'estensione di ettari 32 circa, compresa nel comune di Gornate Olona, delimitata dai seguenti confini

nord: strada consorziale Gornate-Castiglione Olona;
sud: strada comunale Gornate-San Pancrazio;
ovest: strada comunale da Castiglione Olona a Gornate;
est: ferrovia nord Castiglione Olona-Casello San Pancrazio, costeggiando il fiume Olona.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Varese, dell'estensione di ettari 56 circa, compresa nel comune di Induno Olona, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada comunale delle Brughiere;
sud: strada vicinale Brughiera;
est: strada delle Paludi;
ovest: strada San Bernardino-San Pietro.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Varese, dell'estensione di ettari 90 circa, compresa nel comune di Valganna, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada provinciale Luino-Varese;
sud: strada provinciale Ganna-Bedero;
est: strada comunale Bedero-Cunardo;
ovest: strada consorziale per ponte Tresa.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rovigo, dell'estensione di ettari 400, compresa nel comune di Trecenta, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale Trecenta-Sariano, del Capitello-Santa Chiara al crocevia Sariano; dal crocevia Pieve, strada comunale Pieve al Capitello Santa Chiara.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Varese, dell'estensione di ettari 97 circa, compresa nel comune di Castiglione Olona, delimitata dai seguenti confini

nord: strada comunale cascina Brunello fino a Gornate Superiore;
sud: strada da Gornate Olona fino alla frazione Bicicera;
ovest: strada comunale di Gornate Olona fino alla cascina Almanasco;
est: strada dalla frazione Bicicera fino alla cascina Brunello.

(3986)

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 26 luglio 1951, 24 agosto 1952 e 20 luglio 1953, nella zona di Reggio Emilia, località Roncadella, dell'estensione di ettari 385, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 luglio 1951, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 26 luglio 1949, 3 agosto 1951, 21 luglio 1952 e 21 giugno 1953, nella zona di Castelmassa (Rovigo), dell'estensione di ettari 460, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 luglio 1949, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 18 agosto 1953, nella zona di Sesto Calende e Mercallo (Varese) dell'estensione di ettari 460, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 21 agosto 1953, nella zona di Cunardo (Varese), dell'estensione di ettari 120 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 18 agosto 1952 e 24 luglio 1953, nella zona di Scandiano (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 1201, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 agosto 1952, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 27 luglio 1949, 4 agosto 1951, 27 luglio 1952 e 26 giugno 1953, nella zona di Stienta (Rovigo), dell'estensione di ettari 746, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 27 luglio 1949, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1955.

(3988)

Ampliamento di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Ferrara, località Villanova di Denore, di cui al decreto Ministeriale 18 giugno 1953, viene ampliata su fondi contigui della estensione di ettari 267, assumendo così la superficie complessiva di ettari 642. Detta zona resta così delimitata:

Confini:
nord: nuova strada Ferrara-Tresigallo;
sud: condotto Pirchiatti e canalino di Denore;
est: fossa Bertolda; strada Cà Bruciata e condotto Alberello;
ovest: strada comunale fossa di Villanova.

(3984)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di produzione e lavoro « Reduci », con sede in Poggio Marino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 21 luglio 1954, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Reduci », con sede in Poggio Marino (Napoli), costituita con rogito B. Gatti di Poggio Marino in data 30 novembre 1948 è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(4031)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 17 agosto 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,77
1 dollaro canadese	»	643,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,37

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo) . . .	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale) . . .	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad otto posti di applicato tecnico aggiunto (gruppo C, grado 12°) in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti addì 19 maggio 1954 (registro n. 91 Presidenza, foglio n. 298), con il quale fu indetto un concorso per esami ad otto posti di applicato tecnico aggiunto (gruppo C, grado 12°) in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica;
Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del suddetto concorso;
Visto il regio decreto 25 giugno 1914, n. 702;
Visto il regio decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso anzidetto è costituita come segue:

Presidente:

De Rubertis dott. Luigi, dirigente di 1ª classe del Ministero dell'interno, in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Membri:

Chiancone dott. Raffaele, ragioniere capo di 1ª classe del Ministero dell'interno, in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Cappuccilli dott. Pasquale, medico provinciale di 1ª classe;
Russo dott. Giuseppe, ispettore generale medico dell'Istituto superiore di sanità di Roma;
Camuffo Ferdinando, primo applicato tecnico.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal dott. Alfonso De Silva, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno, in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della Commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Art. 3.

La spesa graverà sul capitolo 268 del bilancio in corso del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Côrte dei conti per la registrazione, a norma di legge.

Roma, addì 23 giugno 1954

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1954
Registro n. 93 Presidenza, foglio n. 385

(4037)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pisa.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Pisa in data 25 maggio 1954, n. 10923, con cui è stato indetto il concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pisa è costituita come appresso:

Presidente:

Sparacio dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Buonomini prof. dott. Giulio, docente in igiene;
De Fazi prof. Remo, docente in chimica;
Anselmi prof. Scipione, dell'Istituto superiore di sanità;
Leoni dott. Bruno, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Arezzo.

Segretario:

Castiglione dott. Osvaldo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 luglio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3962)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo divisione presso il Civico servizio d'igiene e sanità del comune di Torino.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Torino in data 25 maggio 1953, n. 31861, con cui è stato indetto il concorso al posto di veterinario capo divisione presso il Civico servizio d'igiene e sanità del comune di Torino;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario capo divisione presso il Civico servizio d'igiene e sanità del comune di Torino è costituita come appresso:

Presidente:

Ricottilli dott. Tito, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Savi dott. Paolo, ispettore generale veterinario;
Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Fenoglio dott. Pier Arrigo, veterinario condotto.
Segretario:
Cordiano dott. Fausto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 luglio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3960)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Varese.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Varese in data 13 maggio 1952, n. 6191, con cui è stato indetto il concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Varese;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Varese è costitutita come appresso:

Presidente:
Bellelli dott. Errico, vice prefetto.
Componenti:
Giovannardi prof. dott. Augusto, docente in igiene;
Corbellini prof. Arnaldo, docente in chimica;
Bucci prof. Felice, dell'Istituto superiore di sanità;
Sampietro dott. Carlo, direttore della Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene di Como.
Segretario:
Pintaldi dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed. avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 luglio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3961)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rovigo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Rovigo in data 10 febbraio 1954, n. 5587, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rovigo è costituita come appresso:

Presidente:
Varcaponti dott. Umberto, vice prefetto.
Componenti:
Piras prof. dott. Luigi, docente in igiene;
Michelazzi prof. dott. Luigi, docente in patologia generale;
Russo prof. Giuseppe, dell'Istituto superiore di sanità;
Giudice prof. dott. Antonio, direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Venezia.
Segretario:
Saffiotti dott. Giacomo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Rovigo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 luglio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3964)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del prefetto di Ravenna in data 20 febbraio 1953, n. 3844, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1952, è costituita come appresso:

Presidente:
Rossini dott. Roberto, vice prefetto.
Componenti:
Stanco dott. Romolo, veterinario provinciale;
Messieri prof. Albino, docente in clinica medica veterinaria;
Montroni prof. Luigi, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Tonini dott. Guido, veterinario condotto.
Segretario:
Della Salandra dott. Ferruccio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 luglio 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3959)

PREFETTURA DI PESCARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 1953 del 20 marzo 1953, con cui veniva bandito il concorso pubblico per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1952;

Visti i decreti prefettizi n. 10199 e 10199/1 div. II del 28 maggio 1954; con i quali veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei e dichiarato, tra l'altro, vincitore del concorso il dott. Mancini Donatello ed assegnato alla condotta di Abbateggio;

Considerato che la condotta suddetta si è resa vacante per la rinuncia del titolare;

Vista la richiesta della sede fatta in ordine di preferenza da parte dei candidati;

Considerato che il dott. Colucci Francesco ha chiesto di essere assegnato alla sede di Abbateggio;

Letti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Colucci Francesco è nominato titolare della condotta medica di Abbateggio.

Il presente decreto sarà inserto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Pescara, addì 22 luglio 1954

Il prefetto: BASSI

(3978)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 16369 div. 3/1 del 24 giugno 1952 col quale veniva bandito un concorso per titoli ed esami a sei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1951;

Visto il proprio precedente decreto n. 5268 div. 3/1 del 19 febbraio 1954, col quale veniva abrogato il concorso per il conferimento del posto vacante di veterinario condotto del Consorzio tra i comuni di Paduli, Buonalbergo ed Apice;

Visto i verbali e la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità n. 340/3/8707 del 10 maggio 1954;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

	Candidato	Punti
1.	D'Agostino Salvatore	punti 55.02 su 100
2.	De Longis Mario	» 52,606 »
3.	Izzo Carlo	» 52,10 »
4.	Parente Giovanni	» 51,706 »
5.	D'Allocco Michele	» 49,675 »
6.	Lo Conte Francesco	punti 49 — su 100
7.	Santoro Giovanni	» 48,575 »
8.	Mascia Nazzareno	» 48,531 »
9.	Samorini Alberto	» 48,406 »
10.	Rocino Italo	» 47,20 »
11.	Fucci Salvatore	» 46,387 »
12.	Scioscia Carmine	» 45,375 »
13.	Fanga Gaetano	» 45,156 »
14.	D'Avico Antonio	» 43,875 »
15.	Marchetti Giorgio	» 43,275 »
16.	Bologna Luigi	» 43 — »
17.	Procaccini Marco	» 42,918 »
18.	Fioretti Luigi	» 42,50 »
19.	Marotta Pietro	» 42,156 »
20.	Bove Vincenzo	» 41,718 »
21.	De Nisco Biagio	» 41,50 »
22.	Lembo Vittorio	» 41,318 »
23.	Giordano Francesco	» 41,043 »
24.	Iorio Arturo	» 40,937 »
25.	Servodio Carmine	» 40,881 »
26.	Vecchiolla Bartolomeo	» 40,281 »
27.	Bove Raffaele	» 40 — »
28.	Allegra Pietro	» 38,756 »
29.	Narciso Giuseppe	» 37,50 »

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e resterà pubblicato, per la durata di giorni otto, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 23 luglio 1954

Il prefetto: DE SENA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto p.n. Div. 3/2 del 23 luglio 1954, col quale è approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami a cinque posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1951;

Visto, seguendo la procedura di cui all'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, le istanze dei candidati idonei, nelle quali sono indicate in ordine di preferenza le sedi richieste;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) D'Agostino Salvatore: Colle Sannita, condotta consorziata con i comuni di Circello, Castelpagano, Castelvetere Valfortore;

2) De Longis Mario: Fragneto Monforte, condotta consorziata con i comuni di Fragneto L'Abate e Campolattaro;

3) Izzo Carlo: Benevento, condotta comunale unica;

4) Parente Giovanni: Solopaca, condotta consorziata con i comuni di Melizzano e Frasso Telesino;

5) D'Allocco Michele: Morcone, condotta consorziata con i comuni di Santa Croce del Sannio e Sassinoro.

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e resterà pubblicato, per la durata di giorni otto, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 23 luglio 1954

Il prefetto: DE SENA

(3940)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.